



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

**all'Albo del Conservatorio
e sul sito web istituzionale www.conservatoriopaganini.org**

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16/2014 del 17.04.2014)

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Direttore si svolgono ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Autonomia, nel rispetto del presente regolamento.
2. Le elezioni del Direttore sono indette dal Direttore almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, con provvedimento affisso all'Albo del Conservatorio e con ogni altro mezzo atto a darne opportuna diffusione. Il termine di sei mesi è ridotto a tre mesi nel caso di indizione conseguente alla cessazione anticipata della carica. In sede di prima applicazione, le elezioni saranno indette dal Direttore almeno sei mesi prima dell'inizio del primo anno accademico successivo all'approvazione dello Statuto.
3. Nel caso di termine naturale del mandato, la data di svolgimento della prima votazione è fissata dal Direttore nel periodo compreso fra il 15 e il 30 giugno.
4. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica, la data della prima votazione è fissata dal Direttore uscente nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno dalla cessazione stessa.
5. In sede di prima applicazione, la data di svolgimento della prima votazione è fissata entro il 31 maggio.
6. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento inoltre dovrà:
 - a. indicare l'ufficio presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;
 - b. stabilire il calendario per la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo;
 - c. stabilire il calendario della presentazione delle candidature e del periodo utile per l'illustrazione delle linee programmatiche;
 - d. prevedere la costituzione del Comitato dei Garanti e del Seggio Elettorale ai sensi del presente regolamento;
 - e. indicare il calendario e il luogo in cui si svolgeranno le elezioni e l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
 - f. individuare le posizioni che, ai sensi della normativa vigente, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
7. L'indizione delle elezioni del Direttore, in caso di impedimento del Direttore in carica, compete al Vice-Direttore del Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Decano del Collegio dei Professori.

ART. 2 – COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti sovrintende alle operazioni elettorali.
2. Il Comitato dei Garanti è composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio nominati dal Collegio dei Professori ed è costituito con provvedimento del Direttore non oltre dieci giorni dall'indizione delle elezioni. Sarà altresì nominato dal Collegio dei Professori un componente supplente di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente.
3. Il Comitato dei Garanti ha il compito di assicurare la regolarità delle elezioni e in particolare:
 - a. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo;
 - b. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
 - c. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
4. Il Presidente del Comitato dei Garanti rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama l'eletto.
5. I componenti del Comitato dei Garanti non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.



16145 Genova - Via Albaro, 38
Tel. +39 010 318683 - +39 010 3620747 - Fax +39 010 3620819
cod. fisc. 80043230103 - cod. mecc. GEST010004
www.conservatoriopaganini.org
Direzione: direttore@conservatoriopaganini.org
Amministrazione: amministrazione@conservatoriopaganini.org
Segreteria: info@conservatoriopaganini.org



Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova
Istituto di Alta Formazione Musicale

ART. 3 – SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale è composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio nominati dal Collegio dei Professori ed è costituito con provvedimento del Direttore non oltre quindici giorni prima della data fissata per la votazione. Saranno altresì nominati dal Collegio dei Professori tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore. Il Seggio Elettorale nomina al suo interno un Presidente.
2. Il Seggio Elettorale, che deve sempre assicurare la presenza di almeno due componenti durante tutte le operazioni:
 - a. gestisce le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b. esamina ed attribuisce eventuali voti contestati;
 - c. redige il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
3. Il Presidente del Seggio Elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente del Comitato dei Garanti il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.
4. I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

ART. 4 – ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta a tutti i Docenti di prima e di seconda fascia in servizio presso il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, con l'esclusione dei Docenti assegnati in utilizzazione annuale e dei Docenti a tempo determinato su posti non vacanti.
2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dal Direttore Amministrativo e messi a disposizione del Comitato dei Garanti. Di essi viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo non oltre quindici giorni dopo l'indizione delle elezioni.
3. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto al Comitato dei Garanti non oltre cinque giorni dopo la loro affissione. Sui ricorsi decide il Comitato dei Garanti entro i successivi cinque giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo.

ART. 5 – ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti di Prima e Seconda Fascia, anche di altri Conservatori, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto e che abbiano presentato la propria candidatura come da successivo comma 3.
2. Ciascun candidato renderà pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del mandato e presenterà un *curriculum* relativo alle proprie esperienze didattiche, professionali e direttive in ambito artistico.
3. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate di *curriculum*, programma e attestazione dell'anzianità di servizio, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo a pena di decadenza almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R., i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante *e-mail*, entro il termine indicato. In sede di prima applicazione le dichiarazioni di candidatura dovranno pervenire entro 15 giorni a partire dalla data di indizione delle elezioni.
4. Il Direttore Amministrativo, astenendosi da valutazioni di merito, verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti quindi ne dispone la pubblicazione all'Albo. Le candidature ammesse e i relativi *curricula* e programmi sono affissi all'Albo entro sette giorni dal termine di presentazione delle candidature e resteranno a disposizione fino alla chiusura delle operazioni elettorali. In sede di prima applicazione le candidature ammesse dovranno essere affisse all'albo entro sette giorni dal termine di presentazione delle candidature.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal provvedimento di indizione delle elezioni.
6. Ai candidati ammessi, sarà consegnata copia cartacea del presente regolamento.
7. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo, che ne informerà il Comitato dei Garanti.



Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

8. Sarà convocato, fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, un Collegio dei Professori specificamente riservato a tutti i candidati che potranno illustrare le linee programmatiche all'intero corpo elettorale. È inoltre garantita ad ogni candidato ammesso, previa autorizzazione, la possibilità di tenere una ulteriore riunione per illustrare le linee programmatiche, nei locali dell'Istituto, in orario di apertura del Conservatorio.

ART. 6 – LIMITAZIONI

1. L'elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 7 – QUORUM DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni si intendono valide se vi ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In prima votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, dopo 7 giorni, ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nel primo turno.
3. In seconda votazione viene eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
4. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio prestato nei Conservatori e nei Licei Musicali Pareggiati e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART. 8 – OPERAZIONI DI VOTO

1. È costituito con provvedimento del Direttore un unico Seggio Elettorale composto da tre Docenti di prima o di seconda fascia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento. Il materiale elettorale necessario allo svolgimento dell'attività del Seggio Elettorale è consegnato dal Direttore Amministrativo al Comitato dei Garanti 2 ore prima delle elezioni.
2. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento e apporre la propria firma sul registro dei votanti. In mancanza del documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio il quale apporrà la propria firma accanto alla firma dell'elettore.
3. A ciascun votante viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio Elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi. Ogni elettore può esprimere un solo voto nell'ambito delle candidature presentate. Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona. Il voto va espresso, in apposita cabina, contrassegnando con croce o barra la casella contenente nome e cognome del candidato prescelto. Il contrassegno dovrà essere effettuato esclusivamente con matita copiativa fornita dal Seggio Elettorale. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente il Seggio Elettorale. Sono considerate nulle le schede contenenti voti per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. La scheda bianca è considerata voto validamente espresso. La scheda nulla non è considerata voto validamente espresso.
4. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e ad elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del seggio.
5. Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un conoscente da loro scelto. L'elettore è tenuto a darne comunicazione scritta al Comitato dei Garanti. L'accompagnatore apporrà la propria firma accanto a quella dell'elettore sul registro dei votanti. Nessun elettore dello stesso seggio può esercitare le funzioni di accompagnatore.

ART. 9 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente del seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla assegnazione del voto, l'attribuzione stessa è assegnata a maggioranza del Seggio Elettorale.



Conservatorio di Musica Niccolò Paganini - Genova

Istituto di Alta Formazione Musicale

3. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio, il registro dei votanti, le schede votate ed il residuo materiale della votazione al Presidente del Comitato dei Garanti. Il Presidente del Comitato dei Garanti, unitamente al Direttore Amministrativo dell'Istituto riporranno detto materiale in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti del Comitato dei Garanti e dal Direttore Amministrativo.
5. Il Presidente del Comitato dei Garanti affigge all'Albo dell'Istituto una copia del verbale e, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite provvedimento da pubblicare immediatamente all'Albo.

ART. 10 – RECLAMI

1. Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati al Comitato dei Garanti entro e non oltre quattro giorni dalla data di pubblicazione all'Albo del Conservatorio. Il Comitato dei Garanti decide in via definitiva entro i successivi due giorni, dandone comunicazione agli interessati e mediante affissione all'Albo. Eventuali successivi ricorsi sono disciplinati dalla normativa vigente.

ART. 11– DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ

1. Il Direttore entra in carica a decorrere dall'inizio del nuovo anno accademico e resta in carica tre anni accademici.
2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e la mantiene per tre anni accademici aggiungendovi lo scorcio di anno accademico immediatamente successivo all'elezione.
3. In prima applicazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina e la mantiene per tre anni accademici aggiungendovi lo scorcio di anno accademico immediatamente successivo all'elezione.
4. Il Direttore non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. L'elezione dopo due mandati può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata di un intero mandato.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Nucleo di Valutazione.

ART. 12 – NOMINA DEL DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Genova, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Davide Viziano